

STATUTO

DELLA

Cassa Rurale Cattolica

DI

Prestito e di Risparmio

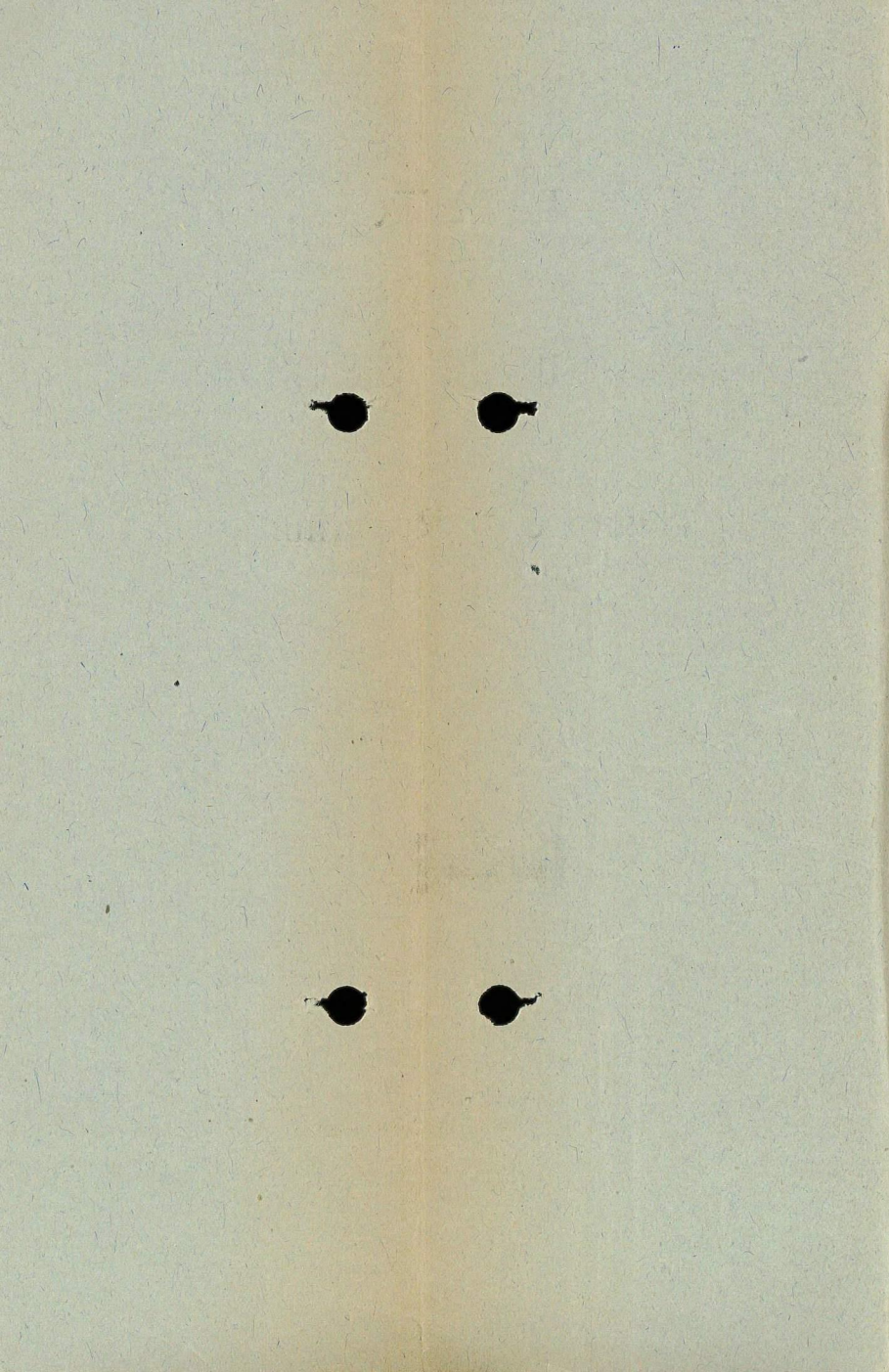


Sc

TRENTO

TIPOGRAFIA DEL COMITATO DIOCESANO

1907



STATUTO
DELLA
Cassa Rurale Cattolica
DI
Prestito e di Risparmio

Quadra



SCO

TRENTO
TIPOGRAFIA DEL COMITATO DIOCESANO

—
1907

ERRATA - CORRIGE

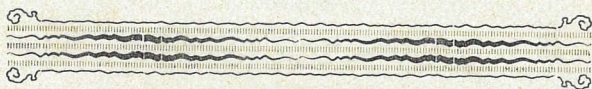
Alle parole :

- 1) **Quota sociale o di compartecipazione,**
- 2) **Direzione,**
- 3) **Adunanza o assemblea generale,**
- 4) **Commissione di Sindacato,**

si devono intender sostituite le parole:

- 1) **Quota d'affari,**
- 2) **Presidenza,**
- 3) **Congresso generale,**
- 4) **Consiglio di sorveglianza,**

Il § 12 s'intende annullato per intero.



STATUTO
DELLA
CASSA RURALE CATTOLICA
DI
PRESTITI E RISPARMIO
DI

Quadra

Costituzione e Sede.

§ 1. È costituita coll'atto presente a tempo indeterminato una società colla denominazione:
*Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio,
consorzio economico registrato a garanzia illi-
mitata in Quadra nel Poggio superiore*

Scopo.

§ 2. La società ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e per questo mezzo anche le condizioni religioso-morali dei propri soci.

Mezzi.

§ 3. La società tende a raggiungere il suo scopo:

- a) col fornire ai propri soci nei modi determinati dal presente statuto il denaro necessario per l'esercizio dei loro affari, della loro economia agricola e della loro arte od industria;
- b) coll'offrire loro l'opportunità di collocare a frutto il loro danaro;
- c) col favorire la fondazione di consorzi di consumo, di vendita e di produzione accordando all'uopo prestiti ed aprendo crediti.

Soci.

§ 4. Possono essere membri della società:

- a) persone fisiche di sentire cattolico e di condotta ad esso conforme, capaci di obbligarsi;
- b) persone giuridiche di spirito cattolico a ciò legalmente autorizzate; le quali persone fisiche e giuridiche non facciano parte di un'altra società a responsabilità illimitata o avente lo stesso scopo e che dimorino entro il raggio consorziale che si estende a

Comune di Poggio Lupat.

Accettazione di soci.

§ 5. La accettazione di nuovi soci segue dietro conchiuso della direzione della società, cui spetta di accogliere o respingere la domanda senz'obbligo di addurne i motivi.

Uscita dei soci.

§ 6. Il nesso di un membro colla società cessa:

- a) per uscita volontaria col giorno in cui la stessa avviene;
- b) col giorno di mutamento stabile di dimora in luogo fuori del circondario di attività della società;
- c) col giorno della morte;
- d) col giorno dell'entrata in vigore dell'esclusione (§ 7).

Chi intende di uscire dalla società deve presentare in iscritto, almeno quattro settimane prima della chiusa dell'anno amministrativo, la dichiarazione di uscita al presidente della società, il quale, a richiesta, è tenuto a rilasciargli un cenno di ricevimento.

Esclusione dei soci.

§ 7. Sarà escluso il socio:

- a) se non corrisponde agli obblighi statutarî;
- b) se perde il diritto di disporre liberamente delle sue sostanze;
- c) se si è fatto socio di un'altra società a responsabilità illimitata od avente il medesimo scopo e avvertito ricusa di ritirarsi;
- d) se si fa impetire giudizialmente dalla società per prestiti avuti o per versamento di interessi;
- e) se in qualche altro modo, a giudizio della direzione, si rende indegno di appartenere alla società.

L'esclusione avviene dietro conchiuso della direzione, che dal presidente deve venir portato tosto a notizia del rispettivo socio, senza indicazione dei motivi.

In caso di esclusione il nesso sociale termina 8 giorni dopo l'intimazione del relativo conchiuso preso dalla direzione.

Diritti dei soci.

§ 8. I soci hanno diritto:

- a) di intervenire alle adunanze generali e di avervi parola e voto. Questo diritto cessa col giorno della dichiarazione di uscita o della esclusione dal nesso sociale;
- b) di ottenere prestiti di denaro secondo le prescrizioni del presente statuto, escluso l'uso di cambiale;
- c) di collocare denaro a frutto nella cassa sociale;
- d) di vigilare e sindacare l'impiego del denaro ottenuto a prestito dagli altri soci.

Il diritto di voto deve venir esercitato personalmente e non può esser trasferito ad altri. Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto mediante i loro legali rappresentanti: le donne all'incontro possono esercitare il loro voto solo a mezzo di un procuratore, che deve essere membro della società. Un membro non può assumere più di una procura.

I membri che recedono dalla società non hanno alcun diritto sul fondo di riserva (§ 43) o su qualunque altra sostanza della società; essi sono soltanto facoltizzati di pretendere l'esborso della quota sociale quale essa risulta dopo la chiusa dei conti per l'anno in cui ebbe luogo il recesso del rispettivo socio, e ciò dopo spirata la responsabilità prevista al § 9, in quanto però fino a quell'epoca non sia stato deliberato o disposto lo scioglimento della società (§ 55 della legge sui consorzi).

Doveri dei soci.

§ 9. I soci sono obbligati:

- a) di versare al loro ingresso nella società la tassa di ammissione che verrà stabilita dall'assemblea generale; tassa che diventa assoluta proprietà della società. Inoltre dovrà versare una quota sociale di Cor. e completare la quota stessa qualora dovesse subire detrazioni per coprimento di perdite della società (§ 44);
- b) di rispondere con tutti i loro averi fra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi, a norma della legge sui consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1873 e dei disposti del presente statuto, per i prestiti passivi contratti dalla società, per i depositi da essa ricevuti e per ogni altra sua obbligazione;
- c) di osservare esattamente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni della società e di favorirne in ogni rapporto l'interesse, anche colla vigilanza di cui il § 8 lett. d;
- d) di tenere una condotta da buon cristiano;
- e) di intervenire alle adunanze sociali, tranne casi di giustificato impedimento, a scanso di una multa da stabilirsi dall'assemblea generale, e coadiuvare con ogni loro potere la azione delle altre rappresentanze della società e il buon andamento delle cose sociali.

Nessun socio può possedere più di una quota sociale che non può essere ceduta ad altri.

In caso di scioglimento della società, le quote sociali vengono pagate dopo soddisfatti tutti i creditori a seconda dei mezzi disponibili.

Per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno della morte di un socio, o a quello del legale recesso o della esclusione, il socio cessante o gli eredi di lui, rimangono obbligati verso i creditori della società per ~~due~~ *una* anno a datare dal detto giorno.

Organi della società.

§ 10. Sono organi della società la direzione, la commissione di sindacato, il cassiere, il segretario e l'adunanza generale.

Tutti gli uffici sono gratuiti: soltanto al cassiere, ed eventualmente al segretario, potrà assegnarsi dalla direzione, col concorso della commissione di sindacato, una retribuzione fissa.

La Direzione.

§ 11. La direzione è composta del presidente della società, del vice-presidente e di cinque consiglieri, i quali sono da distribuirsi possibilmente nel circondario della società in guisa, che la direzione possa avere esatta conoscenza delle condizioni degli abitanti del distretto sociale. Tutti i membri di direzione devono essere scelti fra i soci.

§ 12. Il curator d'anime del luogo dove ha sede la società può, se è socio, essere eletto membro della direzione e ha lo stretto obbligo di invigilare che la società proceda secondo lo spirito cattolico.

Nomina della Direzione.

§ 13. I membri della direzione vengono eletti dall'adunanza generale dei soci a mag-

gioranza assoluta di voti al primo scrutinio, con votazione ristretta al secondo: a parità di voti decide la sorte.

— Durata in ufficio della direzione.

§ 14. Il presidente resta in carica 4 anni: gli altri membri della direzione vengono rinnovati per turno biennale. Nel primo biennio ne esce di carica per estrazione a sorte una metà ed in seguito per anzianità di carica. Gli uscenti sono rieleggibili.

In caso di rinuncia o d'impedimento durevole di un membro della direzione, gli altri membri assieme alla commissione di sindacato, nominano un sostituto, fino alla prossima adunanza generale, che procede poi al rimpiazzo definitivo del membro di direzione uscito.

La prima direzione viene precisata dal protocollo di costituzione, che serve per sua legittimazione. In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione.

Attribuzioni della Direzione.

§ 15. La direzione amministra la società e la rappresenta — eccettuati i casi previsti dal § 23 — in giudizio e fuori con tutte le attribuzioni che le spettano giusta i §§ 18-21 della legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873.

In particolare spetta alla direzione:

- a) condurre la gestione sociale osservando esattamente le norme dello statuto della società ed i voti dell'adunanza generale;
- b) evadere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal presidente;

- c) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- d) decidere sulle spese, sulle entrate e sulla concessione di prestiti ai soci entro i limiti assegnatili dall'adunanza generale (§ 30 d) vegliando alla puntuale loro restituzione;
- e) contrarre prestiti passivi per conto ed in nome della società, però solo entro i limiti prescritti dall'adunanza generale rispettivamente dalla commissione di sindacato ed a norma dei bisogni della società stessa;
- f) vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa;
- g) esaminare avanti il primo aprile d'ogni anno il bilancio ed il resoconto del precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte alla commissione di sindacato;
- h) chiedere in ogni tempo la convocazione della commissione di sindacato e stabilire la convocazione dell'adunanza generale.

Il presidente.

§ 16. Al presidente incombe:

- a) evadere, rispettivamente sorvegliare gli affari della società secondo gli statuti e il regolamento interno;
- b) sottoscrivere gli atti della società e custodirne il suggello;
- c) aver cura dell'adempimento degli obblighi spettanti alla direzione, a sensi della legge sui consorzi economici;
- d) sorvegliare esattamente la gestione di cassa e la contabilità, fare gli assegni di pagamento in base ai validi conchiusi della direzione;

- e) convocare e presiedere le sessioni di direzione o l'adunanza generale, ad eccezione dei casi di cui i §§ 23 e 28;
- f) riferire nell'adunanza generale sullo stato della società.

Il vice-presidente in caso d'impedimento lo sostituisce in tutti i suoi doveri.

Responsabilità della direzione.

§ 17. La direzione è responsabile di fronte all'adunanza generale dell'osservanza e della esecuzione di tutte le prescrizioni dello statuto e, di conformità allo stesso, di tutti i conchiusi validi dell'adunanza generale.

Per gli affari sociali i membri di direzione non contraggono una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio sempre chè amministrino giusta le norme di questo statuto.

Membri di direzione che come tali agiscono oltre i limiti del loro incarico o contro le prescrizioni della legge sui consorzi industriali ed economici (9 aprile 1873) o contro questi statuti, sono garanti personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili alla società.

Il presidente assieme al cassiere è responsabile di fronte alla direzione del denaro esistente nella cassa sociale e dell'esatta gestione degli affari, giusta le norme portate dallo statuto e dal regolamento interno.

Sessioni di direzione.

§ 18. La direzione si riunisce in regolare adunanza, almeno una volta ogni 15 giorni; del resto, ogni qualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domandano

almeno due membri della direzione o della commissione di sindacato. L'invito a queste sessioni straordinarie deve essere fatto dal presidente colla indicazione degli oggetti da pertrattarsi. Il sindaco-capo deve venir avvertito ogniqualvolta ha luogo un'adunanza di direzione.

Conchiusi di direzione.

§ 19. Le sessioni sono legali se vi interviene almeno la metà dei membri di direzione. I conchiusi si prendono a maggioranza di voti; in caso di parità di voti dirime quello del presidente. I conchiusi vengono registrati nel libro dell'adunanza di direzione e firmati da tutti i comparsi.

Trattandosi di affari che interessano un membro della direzione, egli deve astenersi dall'intervenire, e il relativo conchiuso della direzione dev'essere quindi sottoposto al voto della commissione di sindacato.

Commissione di sindacato, nomina e durata in ufficio.

§ 20. La commissione di sindacato, scelta fra i soci, è composta di almeno tre sindaci, da scegliersi e rinnovarsi colle norme stesse che valgono per i membri della direzione (§§ 13-14) e si eleggono tra loro un capo.

In caso di mancanza di un sindaco, la commissione si completa col nominarsi un sostituto scelto fra i soci. La rappresentanza della commissione spetta al sindaco-capo o a chi ne fa le veci, ed in caso di impedimento di entrambi, a un membro della commissione di sindacato dalla stessa destinato.

La legittimazione dei membri della commissione di sindacato ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'adunanza generale, rispettivamente della commissione di sindacato.

La prima commissione di sindacato viene eletta dall'adunanza generale che segue immediatamente dopo la costituzione della società.

Sessioni della commissione di sindacato.

§ 21. La commissione di sindacato, deve radunarsi per il disimpegno dei suoi affari, una volta al mese, in seguito a speciale invito che indichi gli oggetti da pertrattarsi, oltre a ciò il sindaco-capo, o chi ne fa le veci, deve indire sessione ogni qualvolta lo crede necessario o lo richiedono la direzione o almeno due membri della commissione di sindacato.

Conchiusi della commissione di sindacato.

§ 22. Per la validità delle deliberazioni della commissione di sindacato, valgono le norme stabilite per la validità di quelle della direzione.

L'esecuzione dei conchiusi segue a mezzo del sindaco-capo e in caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci: in caso di impedimento anche di questo, a mezzo di un membro della commissione di sindacato dalla stessa incaricato.

Diritti e doveri della commissione di sindacato.

§ 23. La commissione di sindacato deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto della società e dei conchiusi propri o di quelli dell'adunanza generale. Essa ha diritto di ispezionare in ogni tempo gli atti della società come pure la contabilità, e di chiedere l'esibizione dello stato di cassa e tutte le necessarie spiegazioni, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato realizzo dei crediti, che apparissero mal sicuri.

Se trova che un membro della direzione, la direzione stessa, il cassiere o il segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto o del regolamento interno, o hanno altrimenti danneggiato gli interessi della società, ha il diritto di prendere tutte quelle misure, che le sembrano necessarie per tutelare il bene della società, sospendendoli anche dall'ufficio; in tali casi essa deve però convocare tosto l'adunanza generale e sottoporle il caso.

La commissione di sindacato ha il diritto di chiedere in ogni tempo la convocazione della direzione (§ 18), o dell'adunanza generale (§ 28), ed ha il dovere di farlo ogni qualvolta crede minacciato l'interesse della società.

Ad essa spetta, ove si tratti di accuse contro la direzione, di convocare l'adunanza generale e di rappresentare la società nelle azioni giudiziarie contro di quella.

In particolare alla commissione di sindacato spetta :

- a) di approvare, con quelle modificazioni che credesse opportune, il regolamento interno per la direzione, per il cassiere e per il segretario, e le norme generali di servizio, che la direzione le deve sottoporre;
- b) di disporre, in caso di uscita, di impedimento o di morte di membri della commissione di sindacato, per le elezioni di completamento, oppure per il rimpiazzo del cassiere o del segretario; in questo caso però d'accordo colla direzione;
- c) di esaminare ogni anno, al più tardi fino al primo maggio, il resoconto annuale, il bilancio e le proposte sull'impiego degli utili e di riferire su ciò come pure sulla propria attività all'ordinaria adunanza generale di primavera;
- d) di decidere in casi singoli dietro proposta della direzione sull'ampliamento della autorizzazione da impartirsi alla direzione stessa per la accettazione di depositi fino al doppio della somma massimale stabilita dalla adunanza generale per lo stato dei depositi (§ 30 d);
- e) di decidere in casi singoli dietro proposta della direzione, su contratti di prestiti attivi e passivi, che richiedono un'autorizzazione oltre l'importo massimale stabilito alla direzione dall'adunanza generale, e finalmente se a qualcuno dei soci può venire aperto un conto corrente (§ 36-38);
- f) di approvare le deliberazioni della direzione riguardanti affari che interessano i membri della stessa (§ 19);
- g) di rappresentare la società nella conclusione di affari coi membri della direzione e in

processi, che l'adunanza generale ha deliberato di promuovere contro la direzione (§ 30);

- h) di sorvegliare la regolare tenuta del registro dei soci, e di fare ogni anno almeno tre improvvise revisioni dell'amministrazione di cassa, seguendo in proposito le norme portate dal regolamento interno.

Responsabilità della commissione di sindacato.

§ 24. La commissione di sindacato è responsabile di fronte alla società per l'esecuzione degli obblighi che le incombono. In caso di necessità, il sindaco-capo deve disporre per l'esclusione dei membri inerti dalla commissione di sindacato e per le corrispondenti elezioni di completamento (§ 20).

I membri della commissione di sindacato sono responsabili per il danno derivabile dall'inadempimento dei loro obblighi.

Il cassiere.

§ 25. Il cassiere viene eletto dalla direzione in unione coi sindaci a maggioranza di voti: di regola dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Però tanto alla direzione che al cassiere spetta in qualunque tempo il diritto di reciproca disdetta trimestrale. Se egli per altro non osserva le disposizioni statutarie e il regolamento interno, può in ogni tempo venir allontanato dalla direzione stessa col concorso dei sindaci.

Egli non può far parte della commissione di sindacato, nè di regola della direzione. Assieme alla direzione, egli è responsabile di

fronte alla società, del denaro esistente nella cassa sociale e dell'esatta gestione degli affari. Egli perciò deve dar cauzione, che viene stabilita dalla direzione colla commissione di sindacato, e che può venir prestata anche mediante fidejussione solidale ritenuta idonea. La sicurtà come la cauzione devono anche garantire per le spese necessarie ad investigare, determinare ed incassare un eventuale ammanco cassa. Le condizioni più minute in proposito vengono stabilite in un contratto da conchiudersi dalla direzione col cassiere e da approvarsi dalla commissione di sindacato.

Il cassiere ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienza al disbrigo degli affari che gli incombono, giusta il regolamento interno della società.

La legittimazione del cassiere ha luogo mediante il protocollo di direzione che decide della sua nomina.

Il Segretario.

§ 26. La nomina e la durata in ufficio del segretario, segue colle stesse norme fissate per il cassiere (§ 25); le di lui incombenze sono determinate dal regolamento interno. Il cassiere può fungere ad un tempo anche da segretario.

L'adunanza generale.

§ 27. I diritti, che spettano ai soci negli affari della società, vengono esercitati dall'adunanza generale, alla quale sono autorizzati a prender parte tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria. Le adunanze ordinarie si convocano regolarmente due volte all'anno, in primavera e in autunno; le straordinarie sono

convocate d'iniziativa della direzione, della commissione di sindacato, ovvero di un quinto dei soci, mediante domanda scritta indicante scopo e motivi, diretta al presidente, o, trattandosi di lagni verso i membri della direzione, al sindaco-capo.

Se il presidente, rispettivamente il sindaco-capo o i loro sostituti, trascurano di convocare a tempo debito l'adunanza, è autorizzato a farlo qualunque altro membro della direzione e della commissione di sindacato.

La convocazione deve farsi mediante affissione dell'avviso all'albo della società, colla indicazione degli argomenti da trattarsi, o con invito particolare ai soci che si trovano nel circondario sociale.

Fra l'affissione dell'avviso di convocazione e l'adunanza, devono scorrere non meno di 7 e non più di 14 giorni.

Presidenza dell'adunanza generale.

§ 28. Nelle adunanze generali tiene di regola la presidenza il presidente della società o in caso di suo impedimento, il suo sostituto; in caso d'impedimento di entrambi il sindaco-capo rispettivamente il suo sostituto. Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della direzione, assume la presidenza il sindaco-capo o il suo sostituto.

All'adunanza generale resta libero in caso di impedimento dei nominati, o in quanto lo ritenesse opportuno per altri motivi, di affidare la presidenza ad un qualunque altro membro della società.

Deliberazioni dell'adunanza generale.

§ 29. L'adunanza generale può prendere valide deliberazioni, qualunque sia il numero dei soci convenuti, eccetto in riguardo a modificazioni dello statuto (§ 45-46), allo scioglimento della società (§ 47) ed alle norme in genere che concernono il patrimonio sociale (§ 43).

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri della società, purchè presi a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per levata di mano. Le elezioni si fanno a schede segrete, e deliberandolo l'adunanza, a maggioranza semplice, possono seguire per acclamazione.

Il preside dell'adunanza generale prende parte alla votazione; a parità di voti, in casi di votazione aperta, decide il voto del presidente, e in caso di votazione segreta, la proposta si intende respinta.

Non possono essere presi validi conchiusi su oggetti non inseriti all'ordine del giorno.

Sulle discussioni e sulle deliberazioni della adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal presidente, dal segretario e da due soci verificatori a ciò nominati dal presidente.

Attribuzioni dell'adunanza generale.

§ 30. L'adunanza generale:

- a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione, in ispecie l'opera della direzione e della commissione di sindacato;
- b) decide nella riunione di primavera sui conti dell'anno precedente, sull'impiego degli

utili (§ 43) o sul coprimento delle perdite (§ 44);

- c)* elegge i membri della direzione ed i sindaci;
- d)* fissa la somma massima totale di prestiti passivi che la direzione può contrarre per conto ed in nome della società, in quanto non siano sufficienti ai bisogni sociali i depositi a risparmio; l'assemblea fissa anche il massimo del credito che può venir concesso ad un socio, sia in una sol volta, sia in più;
- e)* fissa il saggio dell'interesse da pagarsi posticipatamente sui depositi, quello sui prestiti ai soci, e quello delle quote sociali (§ 9), il quale ultimo però non può sorpassare il tasso d'interesse fissato pel risparmio;
- f)* decide sull'aggregazione ad una federazione di società basata sugli stessi principii e su l'unione con un istituto di credito degno di fiducia;
- g)* fissa la tassa d'ingresso e la multa da esigere dai soci assenti dalle adunanze generali senza giustificazione; importi che passano a favore del fondo di riserva;
- h)* impone, qualora ritenga opportuno di aumentare il fondo sociale, a ciascun socio un contributo annuo fisso e, in caso, ne determina anche la misura (§ 9 lett. *a*);
- i)* forma l'istanza suprema nella decisione di tutti i reclami presentati contro l'amministrazione e, occorrendo, revoca il mandato dei singoli membri della direzione, della commissione di sindacato, come pure delibera su eventuali processi da intentarsi giudizialmente contro membri della direzione e della commissione di sindacato, qualora la ver-

- tenza non possa venir appianata dagli arbitri o dalla giuria nominata in base al § 48;
- l) elegge arbitri per l'appianamento di controversie.

Segnatura e pubblicazioni.

§ 31. La segnatura per la società segue con ciò, che alla firma della società scritta o stampata, il presidente, oppure il suo sostituto, e un secondo membro della direzione aggiungono la loro sottoscrizione.

Tutte le pubblicazioni riflettenti affari della società devono essere firmate dal presidente oppure dal suo sostituto; solo nei casi previsti ai §§ 23 e 27 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito.

Le pubbliche notificazioni seguono mediante affissione all'albo della società che sarà posto nella sua sede e secondo il bisogno nell'organo federale.

Sulle pubblicazioni, che vengono affisse nell'albo della società deve venir indicato e confermato colla firma del presidente il giorno dell'affissione e dell'allontanamento, che di regola non può seguire prima di 14 giorni. — Col giorno dell'affissione cominciano a decorrere i termini ai quali si riferisce la notificazione.

La direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari.

Mezzi economici.

§ 32. I mezzi pecuniari della società si procacciano mediante:

- a) Quote dei soci (§ 9);
- b) Depositi a risparmio (§ 33);
- c) Prestiti (§ 34);

- d) Tasse d'ingresso (§ 9);
- e) Civanzi sul bilancio annuale;
- f) Multe eventuali inflitte ai soci ed altri eventuali proventi.

Depositi a risparmio.

§ 33. Depositi a risparmio possono essere fatti da ognuno giusta le norme contenute nel regolamento interno. Per gli stessi vengono rilasciati libretti, che portano il nome dei depositanti e sono muniti di un numero corrente. I libretti per la loro forma saranno chiaramente distinti dai libretti d'altre casse di risparmio e recheranno l'intestazione: *Libretti di risparmio della Cassa Rurale cattolica di*.....

Rimborsi di depositi verranno fatti alle persone, al cui nome è intestato il libretto, o al loro giustificato procuratore od avente causa, per cui anche dall'intestazione del libretto apparirà che esso è nominativo.

L'importo minimo e massimo dei depositi a risparmio, che possono venir fatti da ciascun depositante, le disdette, le scadenze degli interessi, come pure il tasso d'interesse vengono determinati dall'adunanza generale.

Prestiti passivi.

§ 34. La direzione è autorizzata ad assumere prestiti entro i limiti stabiliti dall'adunanza generale e in proporzione al bisogno.

Presentandosi la necessità di assumere prestiti per un importo complessivo superiore al massimo fissato dall'adunanza generale, la decisione spetta alla commissione di sindacato (§ 23 lett. e). Il tasso d'interesse per prestiti passivi unitamente ad eventuali spese sostenute

sotto qualunque titolo, non può sorpassare il tasso d'interesse dei prestiti che concederà la società, e ciò sotto responsabilità personale dei membri della direzione.

Prestiti ai soci.

§ 35. La società si interdice ogni affare aleatorio ed arrischiato; la sua attività deve limitarsi a scanso delle conseguenze di legge, al raggiungimento degli scopi statuari.

Essa non concede prestiti che ai soci, previo attento ed accurato esame della capacità di credito e della moralità del petente, il quale deve dichiarare lo scopo per cui intende di impiegare il denaro che domanda a credito.

L'impiego dei denari accordati a prestito deve venir invigilato dalla direzione e dai soci, mentre l'uso a scopi diversi dagli stabiliti autorizza la società alla disdetta dei rispettivi crediti ed all'esclusione dei rispettivi soci dal proprio nesso.

Condizioni dei prestiti ai soci.

§ 36. La concessione dei prestiti ai soci segue nei limiti e nei modi fissati dall'adunanza generale (§ 30 lett. d, e) ed in seguito a conchiuso della direzione (§ 19). ~~I prestiti possono di regola venir concessi soltanto a breve termine, fino ad un anno. La direzione può però in seguito a motivata ricerca, presentata almeno 8 giorni prima della scadenza, concedere un prolungamento del termine di pagamento fino alla durata complessiva di due anni, e con approvazione della Commissione di sindacato di altri due anni, semprechè sussistano le originarie ed eguali garanzie previste~~

I prestiti potranno venir concessi fino alla durata di 10/100 anni oltre questo limite o si dovrà fare il pagamento o chiedere una prolungazione rinnovando l'obbligazione. Resta libera però la direzione di concedere mutui anche per un termine più breve.

Qualora la direzione avesse a concedere mutui oltre i 4 (quattro) anni vi dovrà acconsentire anche la commissione di
Sindacato

~~dallo Statuto e risulti pagata alla fine dei primi due anni la metà del capitale mutuato e relativi interessi.~~

In casi urgenti e degni di speciale considerazione, la commissione di sindacato può, sopra proposta della direzione, autorizzare la stessa ad accordare prestiti superiori all'importo massimo per cui essa può disporre (§ 23 lett. e).

Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi per un termine più lungo.

Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale o totale del prestito ricevuto.

Precauzioni nei prestiti.

§ 37. I prestiti in genere devono essere di fronte alla società assicurati in modo tale da escludere per essa qualsiasi pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malleveria, o con ipoteca, o con pegno.

Nell' accettare sicurtà o ipoteche, si deve procurare che le rispettive somme siano pupillarmente assicurate. Valori in carte, calcolati al corso, devono superare di un terzo la somma da garantire.

Conto corrente.

§ 38. A quei soci, i quali hanno un vivo giro di denaro, può venir accordato dalla direzione, con approvazione della commissione di sindacato, un conto corrente giusta le norme del regolamento interno, vale a dire, viene loro accordato il diritto di depositare in ogni tempo i loro denari presso la società, come pure di ritirarli secondo il bisogno, di prelevare anticipazioni sorpassanti le somme depositate nei

limiti di un credito aperto, riguardo al cui ammontare valgono le norme del § 36.

Tasso d'interesse sui prestiti.

§ 39. Il tasso d'interesse per le singole specie di prestiti, viene fissato dall'adunanza generale (§ 30). Fra questo tasso d'interesse e quello massimo fissato per i depositi, non vi può essere differenza maggiore dell' $1\frac{1}{2}\%$ (compresi gli accessori, spese di regia ecc.) Gli interessi vengono pagati posticipatamente.

Disdetta dei prestiti.

§ 40. La società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti ai soci con preavviso di 4 settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite qualora:

- a) i prestiti passivi contratti dalla società siano denunciati in massa;
- b) il socio debitore, o i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso;
- c) i denari accordati a prestito vengano dal rispettivo socio impiegati per scopi differenti da quelli stabiliti all'atto della concessione del prestito.

Se un debitore della società viene impetito giudizialmente da parte di un terzo, la società stessa è autorizzata ad esigere il suo credito senza previa disdetta e senza riguardo alla scadenza.

Conto annuale e bilancio.

§ 41. L'anno amministrativo della società comincia col primo di gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Il conto, come pure il bilancio, devono essere approntati entro il 15 febbraio al più tardi.

Il conto annuale deve contenere tutte le entrate e le uscite ordinate giusta le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri; il bilancio deve venir compilato giusta i principii d'uso mercantile, deve cioè contenere in uno specchio sommario:

A. l' *Attivo*, cioè:

- a) lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno;
- b) le carte di valore esposte secondo il listino 31 dicembre;
- c) i crediti distinti nelle loro diverse specie. I crediti definitivamente inesigibili vanno eliminati e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile;
- d) gli interessi attivi computati sino alla fine dell'anno che si chiude, sebbene non esigibili che posteriormente;
- e) il valore di altre proprietà dopo detratto un corrispondente per cento per il deperimento;
- f) l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente.

B. Il *Passivo*, cioè:

- a) i debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza;
- b) le quote pagate dai soci;
- c) gli interessi passivi computati sino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente;
- d) il capitale sociale, e il fondo di riserva;
- e) l'eventuale guadagno dopo il bilancio dell'anno precedente.

Esame del conto annuale e del bilancio.

§ 42. La direzione deve esaminare il conto annuale ed il bilancio, correggere eventuali mancanze e sottoporle entro il marzo alla commissione di sindacato assieme alle sue proposte approvate con conchiusi di direzione. La commissione di sindacato esamina ulteriormente con esattezza, tanto i resoconti che le proposte, partecipa alla direzione le eventuali mancanze perchè vengano corrette, compila quindi la sua relazione da fare in proposito all'adunanza generale, e la rimette assieme ai consuntivi ed alle pezze d'appoggio entro aprile al presidente.

Il presidente cominciando dal primo maggio ha da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio, le relative proposte da presentarsi all'adunanza generale e la relazione in proposito della commissione di sindacato, e dare ai soci stessi di ciò partecipazione nell'invito all'adunanza generale di primavera.

Patrimonio sociale.

§ 43. Gli avanzi netti apparenti dal bilancio di ogni esercizio sociale, devono essere accumulati per intero e formeranno il patrimonio proprio della società, ad incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Esso patrimonio, o fondo sociale di riserva, ha anzi tutto lo scopo di coprire le eventuali perdite della società.

Giunto che sia a tale entità da bastare agli scopi che la società si propone, spetta all'adunanza di erogarne i frutti per la riduzione del tasso di interesse dei prestiti ai soci, o in genere per intenti di comune utilità.

I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la divisione.

Qualora la società si sciogliesse, il patrimonio sociale sarà devoluto a una società di spirito cattolico, o a una istituzione pia esistente o da fondarsi entro un anno nella sede sociale, da designarsi dall'ultima assemblea generale a semplice maggioranza di voti. In mancanza di questo conchiuso, ne dispone il Curatore d'anime del luogo ove ha sede la società.

Coprimento delle perdite.

§ 44. Una perdita eruita a sensi del § 41, viene coperta anzitutto col patrimonio sociale o fondo di riserva. Se questo non basta, viene detratto sopra conchiuso dell'adunanza generale (§ 30 lett. *b*) un corrispondente importo dalle quote di partecipazione. Se anche dopo ciò resta scoperta una parte della perdita, è da indire, in seguito ad analoga deliberazione dell'adunanza generale, un pagamento suppletorio (§ 9 *a*) da prestarsi entro un dato termine, e che viene commisurato in parti eguali per tutti i soci.

Questo pagamento suppletorio può venir chiesto, in caso di bisogno, giudizialmente, ed i soci si assoggettano, per queste azioni civili, espressamente al procedimento bagatellare o monitorio (in quanto sia questo ammesso per legge).

Modificazioni dello statuto.

§ 45. Tutte le norme in genere, che concernono il patrimonio sociale o fondo di riserva contenute nel presente statuto, fatta eccezione

del § 43 al.^a 4^o non possono venir modificate se tutti i soci a voce o in iscritto non vi aderiscono in regolare adunanza generale. — Per ogni altra modificazione dello statuto è necessaria l'adesione di due terzi dei voti dell'adunanza generale, alla quale sieno presenti almeno 2 terzi dei soci: e se questa non potesse deliberare per mancanza di numero, deve venir tenuta entro 14 giorni una seconda adunanza per la pertrattazione dello stesso ordine del giorno, la quale potrà prendere validi conchiusi qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza di voti. Quest'ultima circostanza dovrà venire accentuata nel secondo invito.

§ 46. Le eventuali modificazioni dei §§ 2, 4, 12, 43 al.^a 4^o e 46, è necessario vengano deliberate in un'adunanza generale a tale uopo espressamente convocata, e che raccolgano il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci. Per l'adunanza di seconda convocazione valgono le norme del § 45.

Scioglimento e liquidazione.

§ 47. Lo scioglimento volontario della società può deliberarsi solo se in un'adunanza generale a tal uopo espressamente convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tutti i soci.

Rendendosi necessaria una seconda adunanza per mancanza di numero, la stessa potrà definitivamente conchiudere lo scioglimento a maggioranza di voti senza riguardo al numero dei comparsi.

In caso di scioglimento, la liquidazione segue giusta il prescritto dei §§ 41 e 52 della legge 9 aprile 1873 N.^o 70.

Ultimata la liquidazione, vengono dati in custodia ad un socio i libri e gli scritti della società, e i soci e loro eredi conservano il diritto di ispezionarli.

Controversie.

§ 48. Controversie fra i soci circa le disposizioni del presente statuto, vengono appianate da una giuria nominata dall'adunanza generale, la cui decisione è inappellabile.

§ 49. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 ed alle norme del regolamento interno.

Quadrali 11 Dicembre 1908

Direzione

G. Abramo Baldesari Preside

Eustoni Antonia Vice-preside

Luigi Lachera fu Alberto consigliere

Rocca Giovanni consigliere

Tori Costante consigliere

Benini Giovanni Consigliere

Basilio Brocchetti Consigliere

Term. 31.

Registrato oggi al L. 5/ nel libro dei
Consacri industriali ed economici

T. R. Tribunale Circolare di Rovereto
Vol. III li 30 Gennaio 1909

(L. S.) Casanelli

Che la presente Copia sia pienamente
conforme all' Originale, che si conserva
in quest' ufficio, lo dichiaro e tutto
scritto.

Dall' ufficio dell' Cassa rurale di
Amedal, 1 Dic 1910



pt. D. Wepson Ab. preside
Fertini Antonio
Consiglier

